

CHI DECIDE SUL SUICIDIO ASSISTITO

## Se Mario è costretto a un'altra guerra

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La vicenda della persona che chiamiamo Mario e che ha deciso di morire, è stata oggetto di commenti, che vanno oltre le attestazioni di umana solidarietà. Per la prima volta in Italia, non silenziosamente o di nascosto, si annuncia la possibilità che una persona, che non è più in grado di



provvedere da sola a metter fine alla propria vita, sia aiutata a farlo. E ciò nel quadro del Servizio sanitario nazionale, secondo la sentenza del 2019 della Corte costituzionale. Con il parere del Comitato etico della Regione Marche si è compiuto solo un passo dell'itinerario. - PAGINA 23

### SE MARIO È COSTRETTO A UN'ALTRA GUERRA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La vicenda della persona che chiamiamo Mario e che ha deciso di morire, è stata ulteriormente oggetto di commenti, che vanno oltre le attestazioni di umana solidarietà. Per la prima volta in Italia, non silenziosamente o di nascosto, si annuncia la possibilità che una persona, che non è più in grado di provvedere da sola a metter fine alla propria vita, sia aiutata a farlo. E ciò nel quadro del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto stabilito dalla sentenza del 2019 della Corte costituzionale. Con il parere del Comitato etico della Regione Marche si è compiuto un passo dell'itinerario complesso che la Corte costituzionale ha disegnato, ma non sono concluse le difficoltà che Mario deve affrontare per ottenere che si realizzi la sua volontà. Sono già state ricordate - in particolare da La Stampa - le resistenze opposte dagli uffici regionali, che hanno costretto Mario a ricorrere ai giudici. Da essi ha ottenuto un provvedimento che obbliga il Servizio sanitario a procedere secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale. In particolare, ora si è trattato di compiere la valutazione della corrispondenza dello stato in cui si trova Mario con le condizioni che la Corte costituzionale ha posto perché l'aiuto al suicidio non sia vietato e punito. Va ricordato che la previsione dell'aiuto al suicidio come delitto è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con una ordinanza del 2018 essenzialmente per la sua irrazionalità, rispetto al generale principio che subordina qualunque trattamento sanitario al consenso informato del paziente, anche quando il rifiuto porti alla morte. La Corte, con quella ordinanza, ha segnalato al Parlamento l'incostituzionalità della norma del codice penale, ha richiesto l'intervento di una legge regolatrice della materia e ha atteso un anno che il Parlamento provvedesse. Nell'assenza di intervento del Parlamento, la Corte ha dovuto rimuovere la norma incostituzionale e ha sostituito la propria sentenza (n. 242 del 2019) alla legge mancante. Con la sentenza la Corte si è avventurata nella costruzione di un si-

stema che ammette, limita e regola la possibilità che coloro che decidono di morire possano ricevere l'aiuto di cui abbiano bisogno. La Corte, con ampio intervento creativo, ha affermato che non può essere punito chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". L'insieme di queste condizioni, tutte legate a uno stato di malattia, è stato criticato soprattutto per l'irrazionalità della necessità della attuale dipendenza della persona da (non specificati) trattamenti di sostegno vitale. Ma, prima ancora del fondamento di questa o quella condizione, tra quelle che la Corte ha ritenuto di imporre, va posta la domanda fondamentale: spetta allo Stato (Parlamento, Corte costituzionale) definire l'area delle situazioni in cui l'autodeterminazione della persona va rispettata? O l'esercizio della autodeterminazione può essere regolamentato per esigenze giustificate, ma non escluso fuori di un ambito riconosciuto? Significativamente la Corte costituzionale ha evitato di fondare il suo ragionamento sul tema della autodeterminazione, che è un aspetto della dignità della persona. E si è inoltrata nella definizione dettagliata di quando la decisione di morire merita rispetto (e quindi l'aiuto offerto da un'altra persona non può essere punito) e quando invece va ignorata. Circoscrivendo una situazione ed escludendo quelle diverse, la Corte ha considerato e invitato a rispettare certi motivi della volontà di morire e non altri.



E il Parlamento sembra ora intenzionato ad accodarsi alla Corte, evitando ancora proprie responsabili decisioni. Diversamente si è orientata la Corte costituzionale tedesca, che ha detto nella sua sentenza del 2020: “Il diritto a una morte autonomamente decisa non è limitato a situazioni definite esternamente. Il diritto ... non è limitato a stati morbosi gravi o incurabili o a determinate fasi di vita e di malattia. Una restrizione dell’area di tutela a determinate cause e motivi porterebbe a una valutazione dei motivi di colui che ha deciso il suicidio e a una determinazione preliminare, che è estranea all’idea di libertà della Costituzione ... Essa entrerebbe in contrasto con l’idea stabilita dalla Costituzione della dignità dell’uomo ... Il radicamento del diritto a una morte autonomamente decisa, nella garanzia della dignità umana, implica proprio che la decisione sulla propria fine della vita non necessita di alcuna altra motivazione o giustificazione ... È determinante la volontà del titolare del diritto fondamentale. Che si sottrae a una valutazione sulla base di generali concezioni di valore, di imperativi religiosi, di immagini socialmente dominanti riguardo al rapporto con la vita e la morte o di riflessioni di ragionevolezza”. L’unico commento possibile è di apprezzamento dell’argomentare della Corte tedesca, espressione di un corretto rapporto tra Stato e individuo, rispettoso dei

principi che reggono una società liberale.

Tornando alla vicenda Mario, il Comitato etico ha constatato che le sue condizioni corrispondono a quelle definite dalla Corte costituzionale, ma ha sollevato dubbi sulle modalità indicate dall’interessato (farmaco, posologia), così aprendo un ulteriore stadio della procedura. Chi dovrebbe valutare questi aspetti, se non il paziente con il medico? Sarà di nuovo necessario un ricorso al giudice? Purtroppo, la posizione del Comitato etico trova una possibile base in un passaggio della sentenza della Corte costituzionale. Nel dispositivo, oltre alle condizioni sopra ricordate, la Corte indica la necessità che “tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente”. Ma, nella sola motivazione, la Corte aggiunge che tale verifica, oltre che evitare abusi in danno di persone vulnerabili, deve essere tale da “garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”. Ecco quel che potrebbe spiegare il rilievo del Comitato etico e anche la base per un ulteriore impedimento, poiché il Comitato su questo non si è espresso.

Intanto la legge continua a mancare e Mario e gli altri come lui attendono. Mario procede in un vero percorso di guerra: contro lo Stato che continua a violare la propria Costituzione, non riconoscendo concretamente la dignità e l’autodeterminazione delle persone. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA